

REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE*DELIBERA DEL C.C. N. 4 DEL 23 GENNAIO 1998*

COMUNE DI GERACI SICULO
Prov. Di Palermo

REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**Articolo 1**

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto e per scopo di disciplinare il funzionamento del commercio su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n.112 e delle Leggi Regionali 10 marzo 1995, n. 18 e 8 gennaio 1996 n.2, nonché della circolare esplicativa dell'assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca n.4754 del 6 Aprile 1996.

Articolo 2

Definizione di commercio su " Aree Pubbliche"

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o private, come strade, piazze delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzature o meno, scoperte o coperte create per lo svolgimento dell'esercizio periodico del Commercio.

Articolo 3

Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche

Tipo A

Su aree date in concessione per un periodo di dieci anni, con possibilità di rinnovo agli stessi concessionari salvo motivi ostativi per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana o per almeno cinque giorni la settimana;

Tipo B

Su aree date in concessione per un periodo di dieci anni, con possibilità di rinnovo salvo motivi ostativi, per essere utilizzate un giorno la settimana;

Tipo C

Su qualsiasi area, purchè in forma itinerante (il Consiglio Comunale individua le aree su cui è consentita la sosta per un massimo di un'ora.

Articolo 4 definizione di posteggio

Per posteggio si intende la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

Articolo 5 Definizione di mercato

Per mercato locale" o "fiera" o "mercato" si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività.

Per "fiere mercato" o "sagre" si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

Articolo 6

L'istituzione, il funzionamento, la soppressione e lo spostamento di luogo e data di svolgimento del mercato.

L'istituzione, il funzionamento, la soppressione del mercato sono stabiliti dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art.7 della L. R. n.18/95.

Lo spostamento del luogo e della data del mercato è stabilito dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione di mercato di cui all'art. 8 della L. R. 2/96.

Lo spostamento del luogo del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse, di ciò l'Amministrazione comunale dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima dello spostamento.

In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto.

Articolo 7 Disponibilità dei posteggi

Presso il Comune sarà sempre disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del Comune.

Articolo 8

Individuazione delle aree da dare in concessione

Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione comunale di cui all'art. 7 della L. R. n.18/95, ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'art.3 del presente regolamento, individua:

1) Le aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B, per l'utilizzo di un giorno la settimana (mercato settimanale) con la configurazione dei posteggi risultanti nella planimetria allegata (Allegato A)

Articolo 9

Individuazione dell'area destinata al mercato

L'area da destinare al mercato del Comune viene individuata nel centro abitato di Geraci Siculo in Via Vitt. Emanuele.

La superficie complessiva dell'area è individuabile nell'allegata planimetria. (Al. A)

L'individuazione definitiva dell'area avverrà dopo l'approvazione del piano regolatore Generale.

Articolo 10

Suddivisione dell'area di mercato

1) L'area del mercato viene suddivisa secondo i settori merceologici

•

2) Gli operatori possono porre in vendita solo gli articoli previsti per il settore richiesto.

3) Il provvedimento di concessione del posteggio elencherà gli articoli autorizzati.

Articolo 11

Riserve di aree agli agricoltori e ad altri operatori

L'8% dell'intera area adibita a mercato sarà riservata:

a) In quanto al 4% ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitano l'attività di alimentazione dei propri prodotti di cui alla legge 9 febbraio 1963, n.59.

La qualità di agricoltore è provata mediante un certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.

Il certificato deve essere rinnovato annualmente e deve attestare anche l'ampiezza della superficie utilizzata.

b) In quanto al 2% agli artigiani di cui alla legge 8 agosto 1985 n.433, recante:

"Legge-quadro per l'artigianato".

c) In quanto al 1 % agli industriali che intendono esercitare il commercio su aree pubbliche dei loro prodotti.

d) In quanto al 1 % ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n.1 062.

Articolo 12

Aree riservate agli automarkets

Alla periferia del mercato saranno individuate superfici idonee per accogliere gli operatori dotati di automarkets le cui dimensioni non consentono la collocazione nei normali posteggi.

Articolo 13 Superficie dei posteggi

I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da potere essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti vendita.

Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali veicoli e la superficie dell'area sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche ..

I posteggi debbono avere una superficie minima di mq. 15 e massima di mq 24 con un fronte massimo di ml.8 ed una profondità di ml. 3 devono essere intervallati tra di loro da passaggi della larghezza minima di ml.0,50

L'organizzazione complessiva dei posteggi deve prevedere la netta separazione tra i percorsi per l'accesso ai parcheggi e quelli destinati al pubblico.

I posteggi destinati per i venditori di prodotti ortofrutticoli non possono superare la dimensione massima di mq , ::.1

Il tendone di copertura del banco di vendita deve avere un'altezza non inferiore a ml 2,20 dal suolo.

Articolo 14

Rilascio delle autorizzazioni

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'iscrizione nel registro ed alla disponibilità del posteggio indicato nella domanda.

L'autorizzazione si può rilasciare sia a persone fisiche, sia a società regolarmente costituite.

Le autorizzazioni di tipo A e S sono rilasciate dal Sindaco del Comune nel Quale il richiedente intende esercitare l'attività; se non è disponibile il posteggio indicato nella domanda occorre darne un altro che si trova nella stessa zona commerciale.

L'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività nelle aree di cui all'art.3 comma 10 (Tipo A) può essere rilasciata solo per un posteggio nell'ambito del Comune, sentita la Commissione di cui all'art.? L.R 18/95.

L'autorizzazione di cui alla lettera C è rilasciata dal Sindaco, del Comune di residenza del richiedente, sentita la Commissione di cui all'art.? L.R. 18/95.

L'operatore può usufruire dell'autorizzazione di tipo C nei giorni in cui non può usufruire dell'autorizzazione di tipo S, per cui può essere titolare di più autorizzazioni, sia nello stesso Comune che in Comuni diversi purchè utilizzi solamente un posteggio nello stesso mercato, fiera e sagra.

Ogni autorizzazione è documento autonomo e come tale sottoposto alla normativa "fiscale e tributaria vigente .

Le autorizzazioni rilasciate per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilitano anche alla somministrazione di tali prodotti se il soggetto è iscritto al RE.C. per tale attività.

Articolo 15

Domanda di autorizzazione commerciale e di concessione posteggio

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata ai sensi e per gli effetti della Legge 4 GENNAIO 1968 n.15 sull'autocertificazione, cioè deve contenere, oltre le generalità del richiedente (ragione sociale se società), l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio (R.E. C.) e le specializzazioni merceologiche richieste.

Le domande sono esaminate dalla Commissione, di cui all'art. 7 della L.R.18/95, secondo l'ordine cronologico di presentazione che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.

Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, nel caso di parità, della maggiore età del richiedente.

"rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio indicato nella domanda, se è disponibile, o in mancanza, di altro il più simile.

Gli esercenti che intendono ottenere il posteggio devono fare domanda al Sindaco. " posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione.

Le autorizzazioni comunali prive dell'indicazione del posteggio non sono valide.

La concessione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche (tipo S) non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio. Di ciò si deve dare comunicazione al richiedente entro trenta giorni della presentazione della domanda.

Le autorizzazioni di Tipo A e S non possono essere negate quanto siano disponibili, nelle aree a ciò destinate, i posteggi, qualunque siano le specializzazioni merceologiche oggetto della richiesta.

L'autorizzazione può essere rilasciata solo per un posteggio.

L'autorizzazione per la vendita dei prodotti alimentari non abilita di fatto ad esercitarne la somministrazione, se il richiedente non è iscritto al R.E.C. per tale attività.

Articolo 16 Bando di assegnazione

L'assegnazione dei posteggi ha luogo con apposito bando da pubblicare all'albo pretorio del Comune e nei consueti luoghi di affissione, nonché all'Albo pretorio dei Comuni limitrofi, almeno 30 giorni prima della formazione della graduatoria.

Il bando deve indicare tra l'altro:

- a) Gli elementi identificativi del mercato;
- b) La suddivisione dell'area del mercato in settori merceologici omogenei;
- c) Il numero dei posteggi riservati a ciascun settore;
- d) I criteri di formazione della graduatoria di cui ai successivi articoli.

La concessione del posteggio ha la durata di anni 10 e può essere rinnovata.

In fase di prima applicazione del presente regolamento, esaminate le domande, presentate, per l'assegnazione dei posteggi liberi del mercato settimanale, si procederà direttamente alla formazione delle graduatorie di cui al successivo art.15.

Articolo 17 Formazione della Graduatoria

La commissione prevista dall'art.7 della L. R. 18/95, appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, raggrupperà le stesse per settori omogenei come individuati dal precedente art) O e formerà per ciascun settore una graduatoria sulla scorta e nell'ordine dei criteri stabiliti dall'art. 18

In caso di parità, l'assegnazione seguirà l'ordine di presentazione delle domande.

In tutti i casi in cui le domande risulteranno presentate nella stessa giornata, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità:

- 1) del settore merceologico il cui posto è rimasto vuoto
- 2) della residenza nel Comune di GERACI SICULO
- 3) della residenza in un Comune del Parco delle Madonie;
- 4) della residenza in un Comune della Provincia di Palermo.

Gli estremi di concessione del posteggio saranno riportati sull'autorizzazione al commercio.

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio nello stesso mercato contemporaneamente.

Il divieto non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della L.R. 18/95, fosse titolare di più posteggi.

Articolo 18**Criteri di assegnazione dei posteggi**

I posteggi saranno assegnati con bando pubblico in base ad una graduatoria formata dalla Commissione di cui all'art.7 della L. R. 18/95 in base all'ordine di precedenza, ai seguenti criteri:

- 1) data di inizio attività;
- 2) data di presentazione della domanda; 3) trattazione di generi merceologiche carenti.

I posteggi agli agricoltori saranno assegnati, nell'ordine di precedenza, secondo i seguenti criteri:

- 1) essere in possesso del certificato, regolarmente rinnovato attestante tale sua qualità rilasciato dal Comune di GERACI SICULO
- 2) essere in possesso del certificato di cui sopra rilasciato da uno dei Comuni del Parco delle Madonie;
- 3) essere in possesso del certificato di cui al punto 1, rilasciato da uno dei Comuni della Provincia di Palermo.

Articolo 19 Validità graduatorie

Le graduatorie di cui al precedente art. 17 hanno validità permanente e saranno aggiornate d'ufficio sia per quanto riguarda le cancellazioni per qualsiasi causa che per le nuove domande di iscrizione ...

Le graduatorie di cui sopra nonché le successive variazioni, saranno pubblicate all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Contro le medesime gli interessati potranno produrre ricorso in opposizione alla Giunta

Comunale che deciderà entro 15 giorni successivi, adottando la deliberazione conseguente.
La citata deliberazione, sarà notificata sia al ricorrente che a quanti venissero ad assumere, nella nuova graduatoria, un diverso ordine.

Articolo 20 Assegnazioni Posteggi

In esecuzione alla graduatoria di cui al precedente art. 17, gli interessati saranno convocati, con almeno 15 giorni di preavviso, nell'Ufficio Comunale per la scelta del posteggio.
Non aderendo alla richiesta in termini, il sindaco, dopo essersi accertato della effettiva e puntuale convocazione e che l'interessato non ha giustificato la non adesione, assegnerà il posteggio non ancora assegnato ai presunti interessati allo stesso settore.

Articolo 21

Assegnazione di posteggio temporaneo non occupato

Il Posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione è prioritariamente assegnato, in presenza di un vigile urbano appositamente delegato dal segretario comunale, per il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, e, fra questi, a chi ha il più alto numero di presenze nel mercato, senza tenere conto della residenza, sede o nazionalità.

Il comando di Polizia Municipale in apposito registro annoterà le presenze degli operatori titolari di posteggio.

L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

I posteggi temporaneamente vacanti per giustificati motivi e segnalati dall'operatore (Gravidanze, servizio militare, etc.) sono assegnati prioritariamente ai possessori di autorizzazioni di tipo C residenti nel Comune.

Articolo 22

Trasferimento della concessione di posteggio

Qualora nel mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione della richiesta stessa, con lettera raccomandata non risulti essere presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio che riguardi il posteggio richiesto.

Articolo 23

Divieto della concessione di posteggio

La concessione di posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. E' altresì vietato lo scambio tra concessionari.

Articolo 24

Subingresso nella concessione di posteggio

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda esercitata su area pubblica, per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, è disciplinato dalla normativa di cui alla legge n.426/71 e al regolamento di esecuzione di cui al D.M. n.375/88.

Nelle ipotesi di subingresso il trasferimento in gestione in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

Non possono essere trasferite separatamente una o più tabelle merceologiche possedute, il trasferimento riguarda per intero l'attività oggetto dell'autorizzazione.

La concessione dell'area di posteggio ha la durata di dieci anni e, a richiesta, può essere rinnovata. Quella per l'attività stagionale ha parimenti la medesima durata, ma limitata all'arco temporale della stagione indicata.

La concessione del posteggio a favore del subentrante decade nel caso egli non consegua l'autorizzazione commerciale entro DODICI MESI dalla data dell'atto tra vivi o dalla morte.

Articolo 25 Revoca

Il Sindaco può revocare la concessione di posteggio sentita la commissione per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

Qualora viene revocata la concessione di posteggio il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

Il Sindaco dispone la revoca della concessione quando l'operatore, senza .. giustificato motivo, si assenta durante l'anno solare per un periodo superiore ad un quarto della durata delle presenze annuali previste. (tre mesi complessivamente in un anno).

Articolo 26 Calendario Annuale

Il mercato si svolgerà il giorno di Mercoledì non festivo di ogni settimana.

Articolo 27 Le sanzioni

L'esercizio dell'attività fuori del posteggio indicato nell'autorizzazione equivale ad esercizio di attività fuori del territorio per il quale è valida l'autorizzazione e come tale è punito con le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Non può essere considerato " attrezzatura di vendita" il veicolo usato

esclusivamente per il trasporto delle merci, anche se lo stesso viene fatto sostare nel posteggio.

L'operatore ha l'onere di fasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti.

Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L.200.000 ' a L. 1.000.000 ed in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a sei mesi. Se nell'esercizio del commercio su area pubblica vengono violate le disposizioni di cui alla Legge 426/71, applicabili a detto tipo di commercio, si è assoggettati alle sanzioni previste dalla stessa legge.

Articolo 28 Commissione di mercato

Sul buon andamento del mercato, vigilerà una apposita commissione, costituita con provvedimento del Sindaco, così composta:

- 1) Sindaco o un suo delegato che la presiede;
 - 2) NA membri designati dagli operatori dello stesso mercato, eletti su lista unica, cui può liberamente candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato.
 - 3) N.1 rappresentante dei commercianti a posto fisso che è votato dagli operatori del mercato;
- Le modalità di elezione sono stabilite dal Sindaco che dispone quanto è necessario per il buon funzionamento della commissione stessa.

Il Sindaco pubblicizza mediante affissione le modalità di elezione.

Alla elezione possono candidarsi gli operatori del commercio fisso che volessero far parte della commissione.

Qualora non pervenissero candidature, l'elezione avverrà tra i rappresentanti del commercio in sede fissa designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede locale.

Articolo 29

Durata in carica della Commissione

La commissione di mercato rimane in carica per due anni.

La stessa svolgerà le proprie funzioni a maggioranza dei presenti, le relative decisioni dovranno risultare da verbali redatti dal Responsabile del servizio che assumerà le funzioni di segretario.

Articolo 30

Altri compiti della commissione

Oltre ad esprimere pareri sullo spostamenti di luogo e di data del mercato e alla vigilanza di cui al primo comma del precedente articolo 27 la Commissione di mercato:

- a) esprime parere consultivo sulle questioni relative alla organizzazione ed al funzionamento del mercato;
- b) collabora con gli organi di vigilanza preposti dal Comune per il controllo del buon andamento del mercato.

Articolo 31

Posteggio in occasione di fiere-mercato o sagre o altre riunioni straordinarie

In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunione straordinarie di personè, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e n2i limiti dei posteggi appositamente previsti.

Le aree destinate allo svolgimento di mercati o fiere locali che si svolgono a scadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, vanno individuate dal Sindaco di volta in volta al momento della realizzazione della manifestazione di che trattasi e sono riservate ai titolari delle autorizzazioni di cui all'art.2 della Legge n.18/95.

La concessione del posteggio nelle aree suddette ha la durata limitata ai giorni di fiere o di mercato. Essa non può essere disposta sulla base di criteri che discriminino i soggetti non italiani o aventi la residenza o la sede in altri comuni.

Hanno titoli dip,ri0ri tàrell'assegnazione di posteggi gli esercenti il commercio in forma itinerante e, tra yestl, come fra tutti gli altri, coloro che hanno il più alto numero di presenze suHa fiera o mercato di cui trattasi.

Il possesso del titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi è attestato dal Comune - Comando di Polizia Municipale che cura anche l'assegnazione dei posteggi.

Per coloro i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera o mercato si forma la graduatoria dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività. La data di inizio dell'attività è attestata dal registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n.2011.

La graduatoria è affissa all'albo comunale dieci giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.

Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato ed il sindaco rilascia l'autorizzazione 30 giorni prima dello svolgimento della stessa.

Nelle fiere o mercati con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, il titolo diprio ri ttàSuddetto può essere fatto valere dai titolari dell'autorizzazione in forma itinerante solo quando si tratta di autorizzazione ottenuta per conversione di quella prevista dalla abrogata legge n.398/76, ferma restando comunque l'assegnazione de.i posteggi secondo il criterio del più alto numero di presenze.

Possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

Articolo 32

Commercio su aree pubbliche nei giorni festivi e prefestivi

Sono previsti i posteggi temporanei per l'esercizio su aree pubbliche in occasioni di festività anche a carattere locale, in periodi in cui si registra maggiore flusso turistico , stagionale, per la vendita di particolari prodotti stagionali in Via Vittorio Emanuele e in Viale del Parco delle Madonie

L'orario di attività dei posteggi sopracitati può essere così articolato: dalle ore 8,00 alle ore 13,00; dalle ore 15,00 alle ore 24,00.

Articolo 33

Commercio prodotti ittici

La vendita dei prodotti di cui alla tabella merceologica V è consentita in forma itinerante nel centro abitato di Geraci Siculo con automezzi che hanno caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con ordinanza del 26/06/1995.

Articolo 34

Affissione del documento identificativo

Per tutta la durata del mercato settimanale e delle fiere locali, è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre l'apposito documento relativo alla concessione, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con la specificazione delle tabelle merceologiche, nonché il numero distintivo del posteggio.

Inoltre in qualsiasi momento dovranno essere esibiti, a richiesta del personale preposto alla vigilanza l'autorizzazione per il commercio, il libretto e le autorizzazioni sanitarie.

Articolo 35 Orario di attività

L'orario di attività del commercio su aree pubbliche per gli operatori in possesso di autorizzazione di tipo B è così articolato:

- scarico merce e sistemazione banco ore 8/9 per inv e per est.

- orario di vendita ore 9/13 per inv. e per est.

- ricarico merce, sistemazione banco, pulizie. ore 13/14 per inv. e . per est.

Ulteriori limitazioni di orario possono essere previste con apposita ordinanza sindacale per tutti i casi in cui un'area pubblica non è utilizzabile per l'esercizio del commercio per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di interesse pubblico.

In occasione dello svolgimento di fiere e mercati su area pubblica nei giorni domenicali e festivi, i negozianti tradizionali, che operano al di fuori delle fiere e dei mercati, hanno facoltà di tenere aperti i loro esercizi con lo stesso orario e per tutta la durata di svolgimento di dette iniziative.

L'orario della fiera o mercato e delle altre forme di commercio è determinato dal Sindaco nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ed è unico per tutti gli operatori, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art.10 della L.R. 18/95.

Eventuali deroghe a favore del commercio in sede fissa vanno estese al commercio su aree pubbliche e nel caso in cui queste vengono effettuate il giorno in cui non si svolge il mercato, sentita la commissione di cui all'art.7 della L.R. 18/95, può autorizzare lo svolgimento straordinario del mercato

Articolo 36

Esercizio del commercio in forma itinerante

Il commercio in forma itinerante può essere svolto, solo nei giorni lavorativi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 per il periodo invernale e dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,30 alle ore 21,30 per il periodo estivo.

Gli operatori possono sostare per la vendita in un medesimo luogo per un massimo di 10 minuti.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può svolgersi nelle ore in cui è consentito lo svolgimento del commercio in sede fissa, pertanto le ordinanze emesse per il commercio in sede fissa sono svolte automaticamente al commercio su aree pubbliche sia nel mercato che in forma itinerante.

È fatto obbligo al Comune di avvertire delle variazioni di orario gli operatori in possesso dell'autorizzazione di Tipo "c" rilasciata dal Comune e agli operatori in possesso del Nulla Osta. Un punto di sosta dal successivo deve distare almeno mt 100, distanza misurata per la via pedonale più breve.

L'operatore è obbligato a raccogliere i rifiuti prodotti.

È fatto divieto di svolgere il commercio in forma itinerante nei raggio di mt.50 da scuole, strutture sanitarie, alberghi, area destinata al commercio su aree pubbliche nel giorno che si svolge il mercato settimanale e negozi della stessa tipologia merceologica.

Il Sindaco con apposite ordinanze può a suo insindacabile giudizio porre divieti e limitazioni all'esercizio del commercio in forma itinerante, anche nei giorni lavorativi, per sopravvenuti motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o comunque di pubblico interesse.

Gli operatori che svolgono la loro attività in forma itinerante in comuni diversi da quello di residenza debbono fare richiesta al Sindaco del Comune interessato per il rilascio del Nulla Osta come previsto dall'art. 1 della L. R. 2/96.

Il termine per il rilascio del Nulla Osta è di 30 giorni dalla data di richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine il Nulla Osta si intenderà rilasciato.

Nel Nulla Osta, la cui validità è connessa alla validità dell'autorizzazione, sono inserite le zone dove è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Il Nulla Osta è un atto dovuto, in quarto può essere negato solo per motivi di cui all'art.8 Comma 3' della L.R. 2/96, non è soggetto a nessuna tassa e può essere rilasciato con validità annuale.

Articolo 37

Obblighi per l'operatore commerciale

L'operatore commerciale, dopo avere riposto la merce e rimosso il banco, deve provvedere a raccogliere i rifiuti per riporli negli appositi contenitori messi a disposizione del Comune.

Egli è, inoltre, tenuto ad applicare i cartellini indicatori dei prezzi a tutti i generi per i quali è previsto dalle legge.

Durante le operazioni di mercato è fatto assoluto divieto di disturbare il pubblico con grida e schiamazzi e fare uso di apparecchi di amplificazione o di diffusione dei suoni per bandizzare le merci .
Al contravventore saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Articolo 38

Canone di Posteggi Tassa occupazione suolo pubblico

Nei mercati e fiere locali che si svolgono su strade o comunque in aree non attrezzate la tassa di posteggio è comprensiva della tassa di occupazione spazio ed aree pubbliche ed anche del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 39

Norme igienico-sanitarie

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto al rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia sia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in attrezzature adeguate a mantenere inalterate le qualità alimentari; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della sanità con ordinanza del 26.06.1995, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'art. 10 della predetta ordinanza.

Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante autoveicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con Ordinanza del 26.06.1995.

Se il commercio su aree pubbliche abbia ad oggetto prodotti alimentari deperibili, da mantenere a regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

Il commercio di carni fresche, compresi i prodotti ittici, è vietato in tutte quelle aree, nelle quali non esiste la possibilità di collegamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, ed è vietato altresì in forma itinerante; in caso contrario, esso può essere svolto con veicoli che hanno le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con l'ordinanza di cui sopra.

Articolo 40 Commercio di animali vivi

Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

Questa forma di commercio può essere effettuata lungo la località.

Piano Canale.

Articoli 41

Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente detto ed esplicitato nei presenti articoli SI fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 42 Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma della Legge del 07.08.1990, n.241 recepita dalla L. R. 30.04.1991, n.10 sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 43

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta ripubblicazione dopo l'espletamento del controllo da parte del componente organo regionale di controllo (Co. Re. Co.), per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio.

CON DELIBERA DEL C.C. N. 17 DEL 19 MAGGIO 2006 sono stati modificati gli articoli che seguono.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16/8/99 n.38 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 36 del 14/8/2001 e con deliberazione di c.c. n. 23 del 18/05/2004:

Rilevato che ai sensi dell'art. 9 di tale strumento normativo l'area pubblica su cui può essere esercitata detta attività è stata individuata nella via Vittorio Emanuele;

Rilevato inoltre che ai sensi dell'art.26 del medesimo strumento il giorno di mercato settimanale è stato fissato nel martedì di ogni settimana dalle ore 14,00 alle ore 18.00 come stabilito dall'art. 35;

Considerato che nella settimana di commemorazione dei defunti e precisamente nel periodo 30/10- 8/11 di ogni anno molta gente affluisce al Cimitero, ed in quel luogo gradirebbe rifornirsi di fiori per omaggiare i propri morti, per cui si renderebbe necessario individuare, nella zona, delle aree da destinare all'esercizio di vendita occasionale che si andrebbe all'uopo ad autorizzare ai sensi della L.R. 18/95 ;

Inoltre, sentite le proposte degli operatori commerciali in merito alla individuazione della giornata di mercato nel lunedì di ogni settimana, piuttosto che il martedì, perché lo stesso ritenuto più idoneo anche in relazione alle giornate di mercato dei paesi del vicinioro

Visto il verbale della commissione comunale competente da cui si evince che la stessa nella seduta del 16/05/2006 ha espresso parere favorevole in merito ai due punti sopra esposti

Tutto ciò premesso e considerato, il responsabile del servizio attività produttive

PROPONE

Di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, adottato con deliberazione di CC. N.38/99 e come successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 36/2001 e 23/2004 nel senso qui di seguito indicato dopo l'art. 9 è aggiunto il seguente:

ART 9 bis

Nella Zona limitrofa al Cimitero viene individuata un'area di vendita suddivisa nei settori specificati nella planimetria allegata alla presente :

In detta area sarà autorizzata, ai sensi della legge regionale 8/3/95 ed alla quale qui si fa rinvio per tutto quanto in essa disposto, esclusivamente la vendita di fiori e lumini, per il periodo compreso tra il 30 ottobre e l'8 novembre di ogni anno, ai richiedenti che, sempre a norma della legge 18/95, ne faranno richiesta e fino a concorrenza dei posti disponibili" :

La vendita di che trattasi potrà essere effettuata dalle ore 9 alle ore 18:

L'art. 26 risulta così modificato:

ART.26

Il mercato si svolgerà nel giorno di lunedì non festivo di ogni settimana;

L'art. 35 comma 1° risulta così modificato:

ART. 35

L'orario di attività del commercio su aree pubbliche per gli operatori in possesso di autorizzazione di tipo B è così articolato:

a) scarico merce e sistemazione banco ore: 7,00 -8,00;

b) orario di vendita: ore 8,00- 13,00;

c) ricarico merce e pulizia luoghi ore: 13.00/14,00;

Dare atto che, salvo le superiori modifiche, rimane invariato quanto altro previsto nel vigente regolamento comunale.

[Chiudi](#)[Stampa](#)